

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

Con riferimento a un BFP a termine della serie J47, il ricorrente contesta un addebito forzoso effettuato dall'intermediario resistente dopo la sua liquidazione in relazione ad un presunto errore nei coefficienti di indicizzazione; sostiene infatti, che non sussiste nessuna previsione contrattuale che autorizzi alcun addebito in assenza di un'autorizzazione o di un provvedimento giudiziario.

L'intermediario resistente contesta quanto chiesto, dedotto ed eccepito dal ricorrente e ne chiede il rigetto; in particolare afferma che a causa di un errore nell'inserimento dei dati che alimentano il sistema informatico, dal 1° marzo 2025 alla data di rimborso del buono del 13 marzo 2025, il coefficiente di indicizzazione ha generato un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale: ciò ha comportato un rendimento del BFP indicizzato di valore superiore di quasi il doppio rispetto a quello effettivamente dovuto in base all'applicazione del calcolo del rendimento secondo quanto indicato nel Foglio Informativo; per tali motivi, dopo la liquidazione delle somme erroneamente maggiorate, ha provveduto ad informare il ricorrente dell'accaduto e, successivamente, a stornare le somme liquidate in eccesso e prima accreditate, così come espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto intercorrente tra ricorrente e resistente.

Nelle repliche parte ricorrente eccepisce l'assenza di una previsione contrattuale che autorizzi l'intermediario ad effettuare autonomamente recuperi di somme già

accreditate; nelle controrepliche l'intermediario sostiene che la ricorrente non ha contestato la disciplina regolatoria del libretto di risparmio in controversia che espressamente prevede il diritto dello stesso di procedere allo storno di somme erroneamente accreditate.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede che l'ABF accerti l'illegittimità dell'addebito unilaterale effettuato dall'intermediario resistente in data 23/07/2025, di € 1.115,99, ordinando allo stesso la restituzione di tale somma, oltre gli interessi legali maturati ed il rimborso del contributo di € 20,00 per la proposizione del ricorso. La questione riguarda il BFP dematerializzato n.***820, serie J47, sottoscritto in data 13/03/2015 e regolato sul libretto di risparmio n.***338, cointestato tra il ricorrente e l'aderente al ricorso, di € 5.000,00, liquidato dall'intermediario in data 13/03/2025 per l'importo di € 7.135,16, di cui € 2.135,16 a titolo di interessi. Il ricorrente contesta il successivo addebito di € 1.115,99 del 23/07/2025, in quanto effettuato dall'intermediario sul libretto di risparmio senza il proprio consenso ed in assenza di alcun provvedimento giudiziario che legittimasse tale operazione.

Parte ricorrente ha prodotto evidenza sia dell'accredito, avvenuto in data 13/03/2025 per un importo di € 7.135,16, sia del successivo storno di € 1.115,99 effettuato dall'intermediario in data 23/07/2025 sullo stesso rapporto. La stessa non contesta la correttezza dei calcoli effettuati dal resistente, sia per la liquidazione sia per lo storno, ma il diritto a procedere a tale storno, in assenza di un consenso manifestato, di una previsione contrattuale che riconoscesse all'intermediario tale facoltà o di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'intermediario eccepisce che per lo storno di € 1.115,99, effettuato sulla base di conteggi corretti di cui versa evidenze, non era necessario il consenso dei clienti né un provvedimento giudiziario, in ragione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto che disciplinano il libretto di risparmio postale su cui è regolato il BFP in questione.

È necessario, pertanto, ricostruire la disciplina applicabile al rapporto intercorrente tra le parti, anche alla luce delle evidenze in atti; risulta così che parte ricorrente e l'aderente al ricorso hanno stipulato un contratto di libretto di risparmio postale in data 02/03/2011, il cui art.11, co. 2 delle condizioni contrattuali, prevedeva un meccanismo di modifica unilaterale delle stesse in favore dell'emittente CDP da comunicarsi "agli intestatari mediante pubblicazione su appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale" secondo quanto previsto dal DM 6 ottobre 2004 e ss.mm.ii.

In data 21 agosto 2017, le stesse hanno sottoscritto il modulo di sostituzione del Libretto Nominativo Ordinario con il cd. "Libretto S**", e dichiarato di aver ricevuto e di accettare le condizioni di cui al Foglio Informativo e le condizioni contrattuali del "Libretto S**" oltre la sostituzione delle precedenti condizioni contrattuali ed economiche con le Condizioni Generali di Contratto del Libretto S**, soggette anch'esse al meccanismo di modifica unilaterale da parte di CDP da pubblicizzare mediante avvisi in Gazzetta Ufficiale.

Con avviso del 12 febbraio 2018, regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, CDP si è avvalsa della facoltà di integrare unilateralmente le Condizioni Generali di Contratto

del Libretto S** fatto salvo il diritto del sottoscrittore di recedere senza penalità nei successivi 15 giorni e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; per effetto di tale integrazione è stata prevista la "...possibilità per [l'intermediario] di stornare dai libretti, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti indebitamente e/o erroneamente accreditati sugli stessi, in forza delle previsioni di cui all'art. 3, comma 15, delle Condizioni Generali di Contratto del Libretto Ordinario e all'art. 3, comma 16, del Libretto S**; tale clausola di storno, da tale momento presente in tutte le successive Condizioni Generali di Contratto che regolano i libretti, ivi comprese quelle attinenti al Libretto S**, è stata recepita anche nelle "Condizioni Generali di Contratto applicabili per i rapporti aperti sino al 13 aprile 2025" ed espressamente prevede che "il Cliente autorizza preventivamente [l'intermediario] a stornare, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul suo libretto" (art. 3, co. 16).

In forza di tale ricostruzione appare chiaro come l'intermediario abbia agito legittimamente, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, sottoscritte ed accettate dalla ricorrente, operando lo storno e dunque l'addebito sul libretto della stessa delle somme erroneamente liquidate a seguito di un calcolo non corretto.

Per quanto riguarda la contestazione in ordine alla violazione alla normativa di trasparenza da parte dell'intermediario, si rileva che tale disciplina non è applicabile alla raccolta di risparmio tra il pubblico effettuata dall'intermediario resistente. Ai sensi, infatti, delle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, "Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da P. I. S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato".

Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto del richiamato assetto normativo che disciplina i BFP e la tenuta dei libretti a risparmio, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE